NOTE:

Bacino di Pesca n° 11
"CISMON - FIORELLO"

BACINO DI PESCA N° 11
CISMON FIORELLO

COMUNI DI:

LAMON - SOVRAMONTE

REGOLAMENTO PROVINCIALE per L'ESERCIZIO della PESCA nelle ACQUE PUBBLICHE INTERNE

Art. 5 - Periodi di divieto di pesca

Il periodo di divieto di pesca nelle acque del Bacino N° 11 è compreso dall'ultimo lunedì di settembre al 1° sabato di marzo. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 14 L.R. 28.04.1998, n. 19, si dispone il divieto di pesca dei sottoelencati animali acquatici nei seguenti periodi:

- temolo dal 29 settembre al 15 maggio.

La pesca nelle acque classificate salmonicole è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole (fa testo la tabella sul libretto "Pescare in Provincia di Belluno").
È vietata la pesca del gambero di fiume, del barbo canino e della lampreda padana.

Art. 7 - Documenti di pesca

1) Per esercitare la pesca nelle acque della Provincia di Belluno è necessario essere muniti dei seguenti documenti:
- licenza di pesca;
- tesserino regionale (solo per le acque salmonicole);
- libretto annuale di associazione o permesso temporaneo rilasciato dal concessionario del Bacino.

2) Nelle acque in concessione, classificate salmonicole **il pescatore, munito di libretto annuale di associazione, è esonerato dall'obbligo del tesserino regionale,** per l'esercizio della pesca nei Bacini della Provincia di Belluno.

3) Il libretto annuale deve contenere le generalità del pescatore, il numero della licenza, la giornata di pesca, il luogo di pesca, la quantità e le specie ittiche catturate contrassegnandolo secondo le indicazioni contenute nel libretto stesso.

4) Ogni pescatore è tenuto ad esibire i documenti di pesca al personale incaricato della vigilanza.

5) Il permesso temporaneo di pesca deve contenere, oltre a quanto stabilito per il libretto annuale di associazione, il periodo di validità. È fatto obbligo al pescatore di restituire tale permesso nei tempi e con le modalità ivi prescritte.

6) È fatto obbligo al pescatore di eseguire sui documenti di pesca con inchiostro indelebile le seguenti annotazioni:
a) la giornata di uscita prima di iniziare l'attività di pesca;
b) la zona di pesca prima di iniziare l'attività di pesca e ad ogni sua variazione;
c) i capi prelevati:
   - di salmonidi, timallidi, immediatamente dopo l'incarnieramento;
   - di specie diverse da quelle sopraindicate, ove soggette a contingentamento, ad ogni interruzione, anche temporanea, dell'esercizio di pesca.

7) Devono, comunque, essere effettuate le eventuali ulteriori annotazioni richieste.

8) **È fatto obbligo al pescatore socio di restituire al concessionario il libretto annuale di associazione entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.**

Art. 8 - Modi ed attrezzi di pesca

1) Per l'esercizio della pesca in zona "A" salmonicola, è consentito l'uso di una sola canna, con o senza mulinello ed un solo amo, che può terminare con uno o più dardi (fatta eccezione per l'utilizzo di esche artificiali imitazioni di animali acquatici (cd. minnows) per le quali è ammesso un massimo di due ami terminanti con uno o più dardi). Tale canna inoltre può essere armata di moschera o camolera, con un massimo di tre ami e può essere armata di coda di topo, con una sola mosca artificiale, **ad eccezione del lago Senaiga dove è consentito l'uso di due canne, armate come prima indicato.**

Zone di tutela trota marmorata (zone A-E-I)

2) Nelle zone di tutela della trota marmorata la pesca e consentita esclusivamente con l'uso di una sola canna, armata di un solo amo, terminante con uno o più dardi, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

3) Nelle zone No-Kill la pesca è consentita esclusivamente con l'uso di una sola canna armata, di un solo amo, terminante con uno o più dardi, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

4) È fatto obbligo al pescatore, nel caso di cattura di salmonidi o timallidi sotto misura, di tagliare la lenza senza strappare l'amo, qualora lo stesso sia innescato con esche naturali e non sporga dalla bocca del pesce

5) È sempre vietato l'esercizio della pesca a strappo, con le mani, con l'impiego di fonti luminose, nonché la pesca subacquea in tutte le acque provinciali.

6) L'uso del guadino con diametro massimo o lato massimo di cm 50, è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce già catturato.

7) È vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo, ad una distanza inferiore di mt 20 sia a monte che a valle delle scale di monta dei pesci. La suddetta distanza non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell'esca o dell'attrezzo di pesca.

8) È sempre vietata la pesca dai ponti con transito veicolare.

Art. 9 - Lunghezze minime

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 28.04.1998, n. 19, si dispongono le seguenti integrazioni delle misure minime di cattura dei seguenti pesci:

- Trota marmorata ed ibrido: cm 35
- Trota fario: cm 22
- Trota di lago cm 35
- Salmerino alpino cm 25
- Altri salmonidi cm 22
- Temolo cm 35

Art. 10 - Quantità di catture consentite

1) Sia nella zona classificata salmonicola che in quella ciprinicola, ogni pescatore, per ciascuna giornata di pesca, può catturare fino ad un massimo di 5 kg complessivi di pesce, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall'ultimo catturato.

2) Fermo restando i limiti di cui al comma 1, il pescatore può catturare fino ad un massimo di 5 capi tra salmonidi e timallidi.

3) Nelle zone di tutela della trota marmorata, ciascun pescatore può prelevare un solo capo giornaliero di trota marmorata o ibrido con un massimo di cinque capi stagionali.

Art. 12 - Uso di esche e pasture

1) È vietato pescare con la larva della mosca carnaria (bigattino), con le uova di pesce o loro imitazioni, con il sangue e le interiora di animali.

2) La pesca con il pesciolino vivo o morto è consentita esclusivamente con la specie sangunerola.

3) Tali pesciolini devono essere catturati nelle acque del Bacino di pesca, in cui sono utilizzati come esche. Il pescatore può catturare e/o detenere fino ad un massimo di venti esemplari. Il prelievo dei pesciolini, usati come esca, può essere effettuato anche con la bottiglia. L'uso della bottiglia deve avvenire sotto la sorveglianza del pescatore e costituisce azione di pesca.

4) Nelle acque di zona "A" salmonicole, è vietata ogni forma di pasturazione.

Art. 20 - Norma finale

La mancata ottemperanza alle disposizioni del presente regolamento e dei provvedimenti di restrizione adottato dai singoli Bacini di Pesca comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 33 della L.R. n° 19 del 28.04.98 oltre alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento del Bacino di Pesca n° 11.

BACINO N° 11 CISMON - FIORELLO
Regolamento per le sanzioni disciplinari

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	
Documenti per l'esercizio della pesca	
1 - pesca con licenza scaduta o non rinnovata annualmente mediante versamento della tassa regionale e/o pesca senza licenza / permesso da parte di minore.	**CENSURA**
2 - pesca senza tesserino regionale, ove richiesto.	**CENSURA**
3 - omessa annotazione sul tesserino regionale della uscita di pesca	**CENSURA**
4 - omessa annotazione sul tesserino regionale del numero di catture di salmonidi e timallidi.	**30 gg.**
Limitazioni rispetto ai tempi	
5 - pesca nei periodi di divieto per le varie specie.	**1 stagione**
6 - esercizio della pesca in zona "A" da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.	**CENSURA**
Limitazioni e divieti rispetto ai luoghi	
7 - pesca in zone di ripopolamento istituite dalla Provincia	**90 gg.**
8 - pesca in corsi o bacini d'acqua in via di prosciugamento naturale o artificiale.	**30 gg.**

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	
9 - pesca in acque private o in acque soggette a diritti esclusivi di pesca sportiva, senza permesso del concessionario o dell'avente diritto.	60 gg.
10 - pesca in tratti di corsi d'acqua nel periodo di chiusura per lo svolgimento di gare e manifestazioni autorizzate di pesca sportiva.	60 gg.
Limitazioni e divieti rispetto alle specie ed alle misure 11 - pesca, compravendita, detenzione e smercio in pubblici esercizi di pesci di misura inferiore a quella minima prescritta.	30 gg.
12 - cattura in zona "A" di più di cinque capi di salmonidi e di due di timallidi.	30 gg.
13 - cattura giornaliera di più di 5 Kg di pesce.	30 gg.
14 - pesca in zona vietata dal Presidente della Provincia per esigenze di salvaguardia della specie o per interventi di ripopolamento.	30 gg.
Limitazioni relative ai mezzi e ai modi di pesca 15 - pesca con attrezzi vietati, pesca con attrezzi in numero superiore a quello consentito.	da censura fino a 1 stagione
16 - pesca mediante l'uso di materie esplodenti, corrente elettrica o di sostanze atte a stordire i pesci.	da 2 stagioni fino a espulsione
17 - pesca subacquea in zona "A" - pesca con le mani o con fonti luminose - pesca a strappo - pesca subacquea con l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione o comunque non in apnea. - pesca subacquea in apnea in zone non consentite - pesca subacquea in orario non consentito	1 stagione

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	
18 - uso di guadino non regolamentare o in modo non consentito	CENSURA
19 - pesca con uova di pesce o loro imitazioni, sangue o interiora di animali.	30 gg.
20 - pesca con la larva della mosca carnaria (bigattino) in zona "A"	90 gg.
21 - mancato taglio della lenza nel caso di cattura di salmonidi o timallidi sottomisura, con esca naturale, in zona "A", **con amo non facilmente estraibile.**	15 gg.
22 - pasturazione in acque di zona "A".	90 gg.
23 - pesca mediante sbarramento con apparecchi fissi o mobili di più della metà del corso d'acqua o senza lasciare liberi per almeno 1 metro i corsi d'acqua di larghezza inferiore a 2 metri. - collocazione attraverso i corsi o bacini d'acqua di apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio del pesce. - uso di ecoscandagli, sonori o altri mezzi di ricerca elettronica e meccanica dei pesci.	1 stagione
24 - pesca con numero di ami superiore al consentito in zona "A"	30 gg.

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	
Varie	
25 - utilizzo di acque pubbliche a titolo di concessione senza l'autorizzazione della Provincia.	90 gg.
26 - attività di piscicoltura, allevamento e ripopolamento ittico senza autorizzazione della Provincia.	90 gg.

VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI BACINO	
1 - alterchi tra pescatori regolarmente autorizzati all'esercizio della pesca su segnalazione scritta di agenti di vigilanza e/o dei responsabili del Comitato di gestione della concessione.	CENSURA
- comportamento scorretto verso il personale di vigilanza.	60 gg.
2 - abbandono di rifiuti sul luogo di pesca.	10 gg.
3 - restituzione del permesso giornaliero di pesca o del permesso "Catch and release" dopo la fine della stagione di pesca.	5 gg.
4 - omessa annotazione della specie di salmonide e timallide sulla tessera associativa di bacino e/o sul permesso ospiti.	CENSURA
- mancata o incompleta compilazione del libretto di associazione o del permesso.	60 gg.

VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI BACINO	
5 - cattura di salmonidi e timallidi di misura inferiore al limite minimo e/o in numero superiore a quanto consentito dal regolamento di Bacino o dal Regolamento Provinciale.	30 gg.
6 - uso di attrezzi ed esche non consentite dal regolamento di Bacino.	60 gg.
7 - ritardata consegna della tessera associativa di Bacino oltre il termine previsto (31 ottobre)	15 gg.
8 - pesca senza il tesserino di associazione perché dimenticato a casa.	CENSURA
9 - notifica di verbale al socio da parte della Provincia.	CENSURA
10 - intralcio o comunque palese mancanza di collaborazione o rifiuto di collaborazione con la vigilanza o connivenza con contravventori alle norme dell'esercizio della pesca ed al rispetto delle norme di protezione della ittiofauna e delle specifiche regole di intervento di acquacoltura nel Bacino.	60 gg.
11 - rifiuto di esibizione dei documenti di pesca prescritti per il controllo degli agenti di P.G. preposti. - rifiuto delle generalità di identità personale stagione e/o rifiuto del controllo delle catture e dei contenitori. - resistenza a pubblico ufficiale (provata).	da 1 stagione fino ad espulsione
12 - catture in numero superiore a quanto stabilito dalla Provincia.	CENSURA
13 - detenzione di qualsiasi specie ittica nelle epoche di proibizione determinate dalla regolamentazione provinciale e dai piani di Bacino.	30 gg.
14 - stordimento del pesce (battere sassi o altro).	60 gg.

ZONE DI PESCA

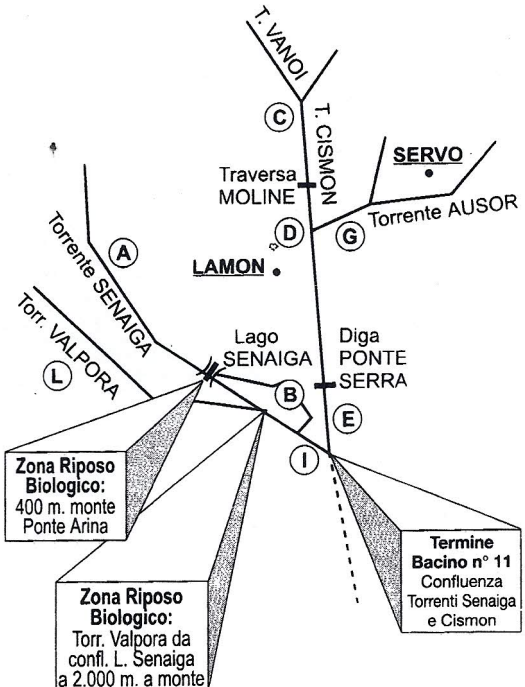

CONCESSIONE DI PESCA
BACINO n. 11 CISMON - FIORELLO

ZONE DI PESCA

A - Torrente Senaiga
dalle sorgenti al ponte Arina

B - Lago del Senaiga
da ponte Arina a diga Senaiga

C - Torrente Cismon da inizio concessione
alla traversa di Moline
compreso Torrente Vanoi

D - Torrente Cismon dalla traversa
di Moline alla diga di ponte Serra

E - Torrente Cismon da ponte Serra
alla confluenza con il Torrente Senaiga

G - Torrente Ausor, tutto il corso

I - Torr. Senaiga da valle della diga di Senaiga
alla confluenza con il torrente Cismon

L - Torrente Valpora, tutto il corso

ZONE DI ACCRESCIMENTO
Divieto di pesca

- Rio Valmaggiore
- Rio Val Selva
- Rio Val del Can
- Torrente Aaron
- Rio Stalena
- Rio Val Rosna
- Rio Igola